

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita in Valtellina, denominazione storico-culturale della provincia di Sondrio che ricomprende anche le contee di Bormio e di Chiavenna, la Società Economica Valtellinese (SEV) con sede in Sondrio in via Romegialli n. 27. La sede amministrativa può essere fissata in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo.

La SEV è una libera associazione culturale, senza fini di lucro, di natura apartitica costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato salva la facoltà per ciascun associato, sia esso socio fondatore che socio successivamente aderente, di recedervi.

SCOPO

Art. 2 - Scopo

La SEV ha lo scopo di promuovere una identità economico-sociale della provincia di Sondrio in analogia a quanto fatto dall'anno 1921 dalla Società Storica Valtellinese nella sua opera di mantenimento e diffusione di una identità storico-culturale.

La SEV, nella tutela dei valori di autonomia espressi dalla identità storico-culturale della Valtellina, promuoverà la riflessione e l'elaborazione sui problemi economico-sociali a fine di individuare e favorire uno sviluppo integrato rivolto alla qualità.

La SEV ricercherà a tal fine quei profili di sviluppo che portino ad un utilizzo delle risorse economiche, naturali, sociali ed umane tese ad una crescita del benessere di lungo andare e della civiltà di una valle dell'arco alpino europeo. Per conseguire tale scopo la SEV si avvarrà della collaborazione di tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, ordini, collegi professionali e istituti di ricerca in grado di portare contributi di studio e di esperienza.

SOCI

Art. 3 - Soci

Possono essere soci della SEV persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, Consorzi ordini e collegi professionali che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, presentati da almeno due soci, e che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento e che siano in grado di apportare all'associazione contributi di studio e di esperienza.

I soci si suddividono in:

- fondatori: sono quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- ordinari: sono quelli che versano la quota associativa che sarà ridotta a metà per gli studenti;
- onorari: sono quelli nominati tali dagli organi direttivi per motivi speciali.

I soci possono assumere la qualifica di "soci sostenitori". Tali soci sono individuati di preferenza tra persone giuridiche ed enti pubblici e privati che possono assicurare in virtù dei loro apporti, sia di natura istituzionale che di natura imprenditoriale, il sostegno di ricerche anche operative della SEV nonché la promozione di iniziative a sostegno degli interessi del sistema socio-economico valtellinese. Essi dovranno contribuire al finanziamento dell'attività sociale con quote triennali maggiorate tali da garantire nel loro complesso l'efficace perseguimento dei progetti di rilevanza strategica approvati dai competenti organi dell'Associazione.

Al termine di ciascun triennio cui si riferisce la quota maggiorata, i soci sostenitori potranno rinunciare a tale qualifica riassumendo la posizione di socio ordinario.

Ogni socio può sempre recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo e il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso.

La qualità di socio si perde altresì con l'esclusione deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per le delibere straordinarie e su proposta del Consiglio direttivo.

E' prevista la decadenza per i soci che non pagano due quote associative consecutive, con avvertimento agli stessi che si profila la decadenza; resta comunque ferma la facoltà dell'Associazione di esperire ogni azione necessaria per il recupero delle quote non versate.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono in alcun caso ripetere i contributi e le quote versate né hanno alcun diritto sul fondo comune ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile.

La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - Comitato dei fondatori e collegio dei probiviri

I soci fondatori, riuniti in Comitato, nominano al loro interno un Presidente.

L'appartenenza al Comitato dei fondatori è a vita.

Dal momento in cui è nominato il Consiglio direttivo, il Comitato dei fondatori avrà il solo compito di svolgere la funzione di probiviri ai quali possono rivolgere istanza singoli soci e gli stessi Organi dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri delibera sulle istanze a maggioranza assoluta dei suoi componenti con lodo inappellabile che conseguentemente vincola i richiedenti.

Art. 5 - Assemblea dei soci

E' composta da tutti i soci in regola con le quote associative e viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo su delibera del Consiglio stesso, con avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, sia in prima che in seconda convocazione in località situata preferibilmente in Provincia di Sondrio. La comunicazione potrà essere inviata anche mediante fax e/o e-mail.

L'assemblea potrà tenersi in video/audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, l'assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

La maggioranza dei soci ha diritto di chiedere al Consiglio direttivo la convocazione dell'assemblea indicandone l'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sul bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'assemblea ordinaria delibera altresì sulla nomina del Consiglio direttivo eventualmente con la limitazione prevista dal terzo comma del successivo articolo 6, del Revisore o del Collegio dei Revisori, sull'approvazione del regolamento e su tutti quegli argomenti che le venissero sottoposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune residuo a seguito della liquidazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano d'età del Consiglio direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione, che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 6 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 12 membri stabilito di volta in volta dall'assemblea ordinaria che provvede alla nomina.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ove al momento dell'adunanza chiamata al rinnovo delle cariche risulti la sussistenza di soci sostenitori, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo dovrà essere scelta tra i nominativi espressi dai soci sostenitori stessi.

Il Presidente del Comitato tecnico fa parte di diritto del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ai quali spetta, disgiuntamente, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e altresì quella fiscale ed amministrativa.

La carica di Presidente è retribuita con delibera del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina annualmente la quota associativa a carico dei soci ordinari e la quota di adesione a carico dei nuovi soci ammessi; determina altresì le quote aggiuntive previste per i soci sostenitori ai sensi dell'art. 3, 3° comma, e regola le modalità della loro partecipazione.

Il Consiglio direttivo delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci e all'assunzione della qualifica di socio sostenitore; propone all'assemblea l'esclusione dei soci dall'associazione, presenta all'assemblea tutte le proposte che ritiene utile sottoporre per l'esame, delibera le varie iniziative per l'attività dell'Associazione,

conferisce incarichi specifici a uno o più dei suoi membri stabilendone i limiti.

Il Consiglio direttivo si riunisce convocato dal suo Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, con lettera spedita ai singoli membri almeno 8 giorni prima dell'adunanza o nel caso di urgenza con telegramma spedito almeno 3 giorni prima con l'indicazione degli argomenti da trattare. La validità della riunione richiede la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) e comunque almeno della maggioranza dei membri che lo compongono, e delibera a maggioranza degli intervenuti. Le attribuzioni previste nel presente articolo possono essere conferite anche ad un unico amministratore, nominato con le stesse modalità qui previste per il Consiglio direttivo, nel qual caso allo stesso è attribuita la rappresentanza legale, fiscale ed amministrativa della SEV.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli stessi possono essere attribuiti incarichi retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Comitato tecnico

Il Comitato tecnico, che non è un organo direttivo dell'Associazione, è costituito da esperti con competenze specifiche in grado di consentire alla SEV il conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Il Comitato tecnico ha lo scopo di progettare le iniziative culturali e l'attività di ricerca per la promozione e lo sviluppo del sistema socio-economico valtellinese, proponendole al Consiglio direttivo.

Il Comitato tecnico è composto da un numero variabile di componenti, fino ad un massimo di 10 stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci, assicurando un'adeguata rappresentanza agli esperti designati dai soci sostenitori.

Il Comitato nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario tecnico che non hanno la rappresentanza legale, fiscale ed amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente ha competenze scientifico-tecniche ed ha il compito di sottoporre al Comitato le proposte ed i progetti relativi all'attività dell'Associazione, convoca e presiede il Comitato e relaziona annualmente all'assemblea degli associati, ed occorrendo al Consiglio direttivo, sulle attività poste in essere e dei progetti e su quant'altro inerente gli aspetti scientifici, tecnici e culturali.

La carica di Presidente può essere retribuita con delibera del Consiglio.

Il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente nel caso di sua assenza e/o impedimento o se viene delegato dal Presidente.

Il Segretario tecnico assiste il Presidente.

Il Comitato tecnico si riunisce almeno tre volte all'anno convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax spediti ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione.

I componenti del Comitato tecnico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Comitato tecnico spetta il rimborso delle spese, sostenute in ragione del loro ufficio. Agli stessi possono essere attribuiti incarichi retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

REVISORI

Art. 8 - Collegio dei Revisori

L'assemblea ordinaria può nominare un Revisore o un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti altresì nominando il Presidente del Collegio che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa della società ed il bilancio relazionando a tale riguardo l'assemblea dei soci cui verrà sottoposto per l'approvazione il bilancio stesso.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli stessi può essere riconosciuto un emolumento nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 - Bilancio consuntivo e preventivo

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvederà per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo che verranno sottoposti per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione ed i programmi dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio direttivo, dal Revisore o dal Presidente del Collegio dei Revisori.

FINANZIAMENTO E FONDO COMUNE

Art. 11 - Finanziamento

Costituiscono entrate patrimoniali dell'Associazione, con le quali provvede alla propria amministrazione e gestione, le quote versate, le eventuali contribuzioni straordinarie o volontarie, i contributi versati dai soci ordinari, onorari, sostenitori; gli eventuali contributi, elargizioni, erogazioni, donazioni e lasciti sia di soci che di terzi.

Costituiscono altresì entrate patrimoniali dell'Associazione i proventi derivanti da attività promosse dalla SEV ivi comprese le pubblicazioni.

Art. 12 - Fondo comune

Le entrate indicate all'art. 11 e ogni eventuale altra entrata patrimoniale, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il fondo comune della Associazione con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.

I singoli associati non possono chiedere la divisione di detto fondo patrimoniale comune né pretenderne

quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

REGOLAMENTO

Art. 13 - Regolamento

Il Consiglio direttivo provvederà per la stesura di un apposito regolamento contenente tutte quelle norme non previste dal presente statuto e necessarie per il funzionamento della SEV.

Il regolamento verrà sottoposto per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci.

SCIoglimento

Art. 14 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori determinandone altresì i poteri.

L'assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione del fondo comune residuo della liquidazione che potrà essere destinato anche a finalità di utilità generale.

F.ti: CLAUDIO SNIDER, FRANCESCO SURACE Notaio